DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 ottobre 1974

relativa all'approvazione di aiuti supplementari accordati dal Regno del Belgio a favore delle imprese dell'industria carboniera per il 1972 e all'approvazione di aiuti accordati dal Regno del Belgio a favore delle imprese dell'industria carboniera per il 1973

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(74/614/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 5,

vista la decisione della Commissione 3/71/CECA, del 22 dicembre 1970, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera [1],

vista la decisione 73/287/CECA del 25 luglio 1973 relativa ai carboni da coke e al coke [2], in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

sentito il Consiglio,

considerando che la Commissione delle Comunità europee ha adottato il 14 novembre 1973 la decisione 73/395/CECA [3], con la quale sono stati autorizzati gli aiuti supplementari che il governo del Regno del Belgio si propone di concedere per il 1972 a favore dell'industria carboniera nella misura in cui risultino conformi al « Rapporto integrativo sulle misure finanziarie adottate dagli Stati membri a favore dell'industria carboniera per il 1972 » [4] ;

considerando che, come esposto in tale rapporto [5], il governo belga aveva chiesto aiuti per un importo di 4 808,5 milioni di FB per la copertura delle perdite di esercizio nel quadro dell'articolo 9 della decisione 3/71/CECA ;

considerando che il governo belga, in data 11 luglio 1973, ha chiesto di aumentare di 428,7 milioni di FB, cioè del 9 % circa, l'aiuto per la copertura delle perdite di esercizio, e di portarlo quindi a 5 237,2 milioni di FB, che l'importo totale si ripartisce come segue tra i vari bacini carboniferi :

(in milioni di FB)

	Campine	Bacino meridionale	Totale
Importi originali	1 731,5	3 077,0	4 808,5
Importi supplementari	401,5	27,2	428,7
Totale	2 133,0	3 104,2	5 237,2
Aumento	+23,2 %	+0,9 %	+8,9 %

considerando che il governo belga ha inoltre comunicato alla Commissione che dagli originari 50 milioni di FB l'aiuto per le spese di drenaggio delle acque d'infiltrazione è stato ridotto di 17,6 milioni a 32,4 milioni, e che dagli originari 12,9 milioni di FB l'aiuto per la formazione professionale è stato ridotto di 8,1 milioni di FB a 4,8 milioni ;

considerando che per quanto riguarda il volume complessivo di aiuti a favore dell'industria belga del carbone, l'aumento netto nell'anno 1972 è stato quindi di 403,0 milioni di FB ;

considerando che l'aumento degli aiuti non interessa praticamente il bacino meridionale, ma riguarda quasi esclusivamente il bacino della Campine, che infatti per il bacino meridionale l'aumento degli aiuti è stato soltanto dello 0,9 % ;

considerando che per il bacino della Campine si è reso necessario un ulteriore aumento degli aiuti del 23 %, in quanto gli aiuti previsti in base alla valutazione originaria sarebbero bastati soltanto a coprire il 55 % delle perdite di esercizio ; che con l'aumento dell'aiuto dette perdite di esercizio sono ora compensate per il 66 %, cosicché l'unica impresa ancora in attività nel bacino della Campine (Kempense Steenkolenmijnen) è in grado di far fronte ai suoi obblighi correnti di pagamento.

---

[1] GU n. L 3 del 5. 1. 1971, pag. 7 e seguenti.
[2] GU n. L 259 del 15. 9. 1973, pag. 41.
[3] GU n. L 346 del 17. 12. 1973, pag. 11.
[4] Doc. SEC (73) 2272 def., pag. 13 e seguenti.
[5] Doc. SEC (73) 2272 def., pag. 16.

considerando che, mentre per il bacino della Campine erano originariamente previsti aiuti indiretti per un totale 323 FB per tonnellata (= 6,46 UC) [1], ora essi ammontano a 369 FB/t (= 7,38 UC) ;

considerando che questo aumento di circa 1 UC/t non richiede in linea di massima nuovi criteri di valutazione rispetto a quelli considerati nel documento SEC (73) 2272 def. ; che i problemi regionali e sociali di questo bacino continuano a sussistere immutati ; che l'aiuto copre soltanto parzialmente la differenza fra costi e ricavi ;

considerando che da questo esposto risulta che l'aumento degli aiuti per la copertura delle perdite di esercizio richiesto dal governo belga per l'anno 1972 non contrasta con le disposizioni dell'articolo 9 della decisione 3/71/CECA ;

considerando che l'aumento degli aiuti previsti dal governo belga per coprire le perdite d'esercizio dell'anno 1972 non inciderà sul buon funzionamento del mercato comune, anche se l'importo totale degli aiuti che si può calcolare in base agli articoli 6–9 della decisione 3/71/CECA corrisponde ormai ad un importo di 533 FB/t (10,68 UC) di minerale estratto raggiungendo così, in confronto agli altri produttori di carbone della Comunità, il livello più alto ;

considerando che questa constatazione si basa sulla seguente analisi : secondo una ricerca svolta dalla Commissione, il livello dei prezzi del carbone belga per uso domestico dipende essenzialmente dai prezzi dell'antracite russa e quello del carbone coke dai prezzi equivalenti degli Stati Uniti, l'olio combustibile leggero non assume particolare rilievo nella formazione dei prezzi del carbone per uso domestico, l'antracite russa costituisce, nei bacini carboniferi della Francia del Nord, del Belgio e dei Paesi Bassi un fattore importante della formazione dei prezzi, le quantità vendute annualmente in queste zone dipendono dalla politica di importazione del carbone seguita dai rispettivi governi ;

considerando che i problemi connessi costituiscono perciò un aspetto parziale della politica generale nei settori dell'energia e del carbone e possono essere trattati soltanto in tale quadro ; che fino a quando il governo belga continuerà a permettere l'importazione di antracite russa e di carbone coke australiano e americano a buon mercato, i produttori belgi saranno obbligati ad allineare i loro prezzi con tutte le conseguenze che ne risultano per i prezzi e per gli aiuti ; che la Commissione non ha constatato quotazioni inferiori ai prezzi d'importazione da parte dei produttori belgi ;

considerando che la Commissione ritiene perciò che l'aumento degli aiuti previsto per il 1972 a favore dell'industria belga del carbone per la compensazione delle perdite può essere considerato compatibile con il buon funzionamento del mercato comune ;

considerando che il governo belga ha inoltre comunicato alla Commissione, conformemente all'articolo 2 della decisione 3/71/CECA, le misure finanziarie che esso intende attuare, direttamente o indirettamente, a favore dell'industria mineraria del carbone nel corso del 1973 ; che, fra queste misure, gli aiuti in appresso indicati sono soggetti ad autorizzazione, conformemente alla decisione suddetta ;

considerando che nel 1973 il governo belga intende concedere aiuti per il finanziamento di investimenti per un ammontare di 218 100 000 FB ; che tale importo dovrà permettere i necessari investimenti alle imprese di cui non è prevista la chiusura per il 1973 ;

considerando inoltre che il governo belga intende versare all'impresa Espérance et Bonne Fortune un aiuto di 50 000 000 di FB ; che questa impresa deve sostenere spese supplementari in seguito alla chiusura del pozzo n. 2 della società Gosson-Kessales a Montegnée e della chiusura del pozzo « Bure-aux Femmes » di Patience e Beaujonc per il drenaggio delle infiltrazioni d'acqua dalle miniere chiuse ;

considerando che il governo belga prevede inoltre versamenti per un ammontare di 7 600 000 FB, allo scopo di rimborsare alle imprese carboniere parte dei costi da esse sostenuti per la formazione professionale dei minatori ; che questo aiuto permetterà di coprire circa il 19 % dell'importo che l'industria carboniera belga devolverà a tale scopo per il 1973 ;

considerando che il governo belga prevede inoltre versamenti per un ammontare di 5 158 700 000 FB allo scopo di avviare su basi adeguate i programmi di chiusura ; che tale importo è inteso a coprire le perdite di esercizio che sono definite in un unico capitolato d'oneri per tutte le miniere sovvenzionate ;

considerando che gli aiuti suddetti sono conformi ai criteri ed ai requisiti di cui agli articoli 6, 7 e 9 della decisione 3/71/CECA per l'autorizzazione di tali sovvenzioni statali ;

[1] Documento SEC (73) 2272 def., pag. 24.

considerando che l'obiettivo degli aiuti per il finanziamento di progetti d'investimento per le imprese beneficiarie è conforme ai criteri degli articoli 7, paragrafo 2, della decisione 3/71/CECA ; che tali aiuti sono destinati al finanziamento parziale delle spese di concentrazione, meccanizzazione ed automatizzazione nelle imprese minerarie, nonché per una maggiore valorizzazione e preparazione del carbone ; che dai dati trasmessi alla Commissione si può inoltre rilevare che le imprese beneficiarie di questi progetti d'investimento non richiederanno prestiti a tassi d'interesse agevolati in base all'articolo 54 del trattato CECA ;

considerando che il rimborso dei costi di drenaggio delle acque d'infiltrazione dalle miniere chiuse costituisce una misura conforme all'articolo 6, paragrafo 1, comma 2, della decisione 3/71/CECA ; che il drenaggio delle acque d'infiltrazione dipende dalla chiusura delle miniere Gosson-Kessales e Bure-aux-Femmes ; che l'aiuto non supera i costi effettivi del drenaggio delle altre acque d'infiltrazione ;

considerando che gli aiuti alle imprese dell'industria del carbone per la formazione professionale dei minatori sono conformi ai criteri degli articoli 7, paragrafo 3, della decisione 3/71/CECA ; che tali aiuti agevolano il finanziamento delle spese per la formazione dei minatori ;

considerando che gli altri aiuti previsti dal governo belga per il 1973 per un ammontare di 5 158 700 000 FB possono essere considerati compatibili con le disposizioni dell'articolo 9 della decisione 3/71/CECA ; che nel 1972 la situazione finanziaria dell'industria carboniera belga è alquanto peggiorata rispetto al 1971 ; che i ricavi coprivano nel 1972 il 63,7 % dei costi complessivi delle imprese minerarie ; che nel 1973 è previsto un ulteriore peggioramento della situazione finanziaria ;

considerando che per il 1973 il governo belga ha deciso di chiudere quattro impianti del bacino meridionale cosicchè alla fine del 1973 rimarranno in esercizio soltanto dodici impianti ; che da tali chiusure sono colpite circa 4 000 persone ; che rispetto agli anni precedenti nei quali si poté ottenere una riduzione annua delle maestranze di 2 000–3 000 unità, le chiusure previste per il 1973 nel bacino meridionale rappresentano un'accelerazione, la quale sembra opportuna e necessaria dati i rilevanti aiuti di cui abbisogna tale bacino ;

considerando che per quanto riguarda il bacino della Campine, il governo belga ha fatto presente che rimangono in attività soltanto cinque grandi unità di produzione ; che poiché tali imprese non possono venir chiuse gradualmente, il licenziamento delle forze di lavoro avviene a scaglioni molto numerosi ; che nel 1973 la produzione è diminuita di 1 milione di tonnellate, per cui circa 2 000 lavoratori in sotterraneo sono stati licenziati ; che secondo una comunicazione del governo belga non esistono ancora i presupposti per licenziamenti più massicci e che si debbono a tutti i costi evitare difficoltà di ordine regionale e sociale ;

considerando che dati questi fattori sociali nelle regioni carboniere belghe, l'aiuto richiesto nel 1973 per la compensazione delle perdite di esercizio può essere considerato da un punto di vista puramente formale compatibile con le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, della decisione 3/71/CECA ;

considerando inoltre che gli aiuti per la compensazione delle perdite di esercizio nella impresa mineraria non sono superiori alle perdite prevedibili ; che perciò essi corrispondono anche alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 2, della decisione 3/71/CECA ;

considerando che gli aiuti previsti dal governo belga per il 1973 non incideranno sul buon funzionamento del mercato comune, anche se l'importo totale degli aiuti che si può calcolare in base agli articoli 6, 7 e 9 della decisione 3/71/CECA corrisponde ormai ad un importo di 615 FB/tonnellata (12,5 UC/t) raggiungendo così, in confronto agli altri produttori di carbone della Comunità, il livello più alto ;

considerando che questa constatazione si basa sulla seguente analisi :

— la coerenza delle previsioni quantitative fatte per il 1973 per i singoli bacini ed imprese belghe nel quadro dell'approvvigionamento regionale di carbone e di coke della Comunità conforme alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, comma 1, della decisione 3/71/CECA ;

— gli scambi di carbone fra il Belgio e gli altri paesi della Comunità non sembrano subire alcun pregiudizio per il 1973 ;

— all'atto della fissazione dei prezzi del carbone belga per il 1972 non sono stati effettuati allineamenti di prezzi su offerte più basse di carbone comunitario, né sono previsti allineamenti di prezzi su offerte comunitarie più basse per il 1973 ;

— i consumatori industriali di carbone da vapore non ricavano alcun aiuto indiretto da un ribasso artificiale dei prezzi del carbone belga ;

— la chiusura degli impianti di minor rendimento comporta una razionalizzazione ed una concentrazione della produzione negli impianti a più alta produttività ;

considerando che, come si può dedurre dalla predetta constatazione, gli aiuti previsti dal governo belga per il 1973 non pregiudicheranno il buon funzionamento del mercato comune ;

considerando che tale valutazione è valida anche se si tiene conto degli aiuti che saranno versati alle miniere di carbone in conformità della decisione 72/287/CECA ;

considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, della decisione 3/71/CECA, la Commissione vigilerà a che l'aiuto autorizzato sia accordato per la finalità di cui all'articolo 9 di questa decisione ; che a tal riguardo dovranno essere comunicati alla Commissione in particolare i dati sull'entità e la ripartizione dei pagamenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il governo del Belgio è autorizzato a concedere per l'anno civile 1972 un aiuto supplementare all'industria carboniera belga per un importo totale di 428 700 000 FB e per l'anno civile 1973 aiuti per complessivamente 5 434 400 000 FB.

L'importo di 428 700 000 FB previsto per il 1972 è destinato a coprire le perdite di esercizio.

Dei 5 434 400 000 FB previsti per il 1973, 218 100 000 FB sono destinati al finanziamento di progetti d'investimento, 7 600 000 FB per la formazione professionale dei minatori e 50 000 000 FB per il drenaggio delle acque d'infiltrazione della miniera Espérance-Bonne Fortune.

Articolo 2

Il governo del Regno del Belgio comunicherà alla Commissione entro e non oltre il 30 novembre 1974 tutti i dati particolareggiati relativi agli aiuti accordati ai sensi della presente decisione, in particolare per quanto riguarda l'entità e la ripartizione dei versamenti effettuati.

Articolo 3

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI